

7. Settimo motivo, vertente su una violazione dei diritti procedurali del ricorrente a causa della mancata valutazione delle sue osservazioni

Con questo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dei suoi diritti procedurali da parte della Commissione, in quanto essa non avrebbe valutato le sue deduzioni.

8. Ottavo motivo, vertente su una violazione dei diritti procedurali del ricorrente a causa della decisione di non qualificare la cessione come nuovo aiuto di Stato

A tale riguardo, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato i suoi diritti procedurali o le disposizioni sulle forme sostanziali, poiché, nonostante il reclamo formale del ricorrente, ha deciso di non qualificare come aiuto di Stato la cessione all'acquirente dei beni trasferiti a seguito di procedura di gara. Con tale decisione, essa ha negato implicitamente l'avvio di un procedimento d'indagine formale. Dal momento che il mancato avvio del procedimento d'indagine formale da parte della Commissione è illegittimo, essa ha violato il diritto del ricorrente di presentare osservazioni.

9. Nono motivo, vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione

Infine, viene censurato il fatto che la Commissione non ha indagato in prima persona tutti gli aspetti rilevanti, né ha tenuto adeguatamente conto di quelli suggeriti dal ricorrente.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Germanwings/Commissione**

**(Causa T-375/15)**

(2015/C 337/21)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Germanwings GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 1° ottobre 2014 nel caso SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) — Aeroporto di Zweibrücken e compagnie aeree che lo utilizzano, e in particolare
  - l'articolo 1, paragrafo 2, nella parte in cui è menzionato il contratto del 2006 con la Germanwings GmbH de 2006;  
e
  - l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e);
- annullare la decisione della Commissione dell'11 maggio 2015, GESTDEM 2015/1288;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, la ricorrente fa sostanzialmente valere quanto segue:

## 1. Rappresentazione incorretta e incompleta dei fatti

Al riguardo la ricorrente addebita alla convenuta di esporre taluni elementi di fatto in modo falso, contraddittorio o incompleto.

## 2. Difetto di motivazione

In tale contesto la ricorrente lamenta in particolare che i costi delle infrastrutture che la Commissione fa risalire ad un contratto del 2006 tra la ricorrente e l'ente di gestione dell'aeroporto di Zweibrücken non sono stati presentati in modo ventilato.

## 3. Mancato rimborso a danno della ricorrente

In proposito la ricorrente fa valere che la convenuta non ha effettuato una propria analisi dell'imputazione dei costi delle infrastrutture di cui trattasi. Inoltre, l'imputazione da parte della Commissione di tali costi al contratto concluso dalla ricorrente nel 2006 sarebbe illegittima, in quanto contraria alla prassi decisionale anteriore della Commissione e in quanto quest'ultima non avrebbe tenuto conto degli elementi di fatto manifestamente disponibili. In tale ambito, in subordine la ricorrente sostiene che l'imputazione di detti costi avrebbe dovuto essere nettamente inferiore.

## 4. Mancata motivazione del carattere statale da parte della Commissione

La ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe indicato i motivi per cui nel caso di specie si tratterebbe di aiuti di Stato.

## 5. In via subordinata, tutela del legittimo affidamento

Infine, in relazione al primo motivo la ricorrente afferma che il principio di tutela del legittimo affidamento osta ad un'eventuale domanda di rimborso dei presunti aiuti di Stato.

Per quanto attiene al secondo motivo, la ricorrente fa sostanzialmente valere che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione e che la Commissione ha interpretato in modo incorretto l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

---

**Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — IMG/Commissione****(Causa T-381/15)**

(2015/C 337/22)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea